

Decreto n. 461

Caserta 0.7 DIC, 2017

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale", in particolare la parte terza, nell'ambito della quale sono inseriti gli articoli 63 e 64 relativi rispettivamente alle Autorità di bacino e ai distretti idrografici che recepisce la Direttiva 2000/60/CE in materia di acque;

Vista la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Visto il D.Lgs. n. 49 del 23 febbraio 2010 - "Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni" in ambito di distretto che recepisce la Direttiva 2007/60/CE in materia di alluvioni;

Vista la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" che all'art. 51 detta "Norme in materia di Autorità di bacino" ha sostituito integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto in particolare, il novellato art. 63 del D. lgs n. 152/2006

- che al comma 1, istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata "Autorità di bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- che al comma 3, prevede che con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale, delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di Bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e che il suddetto decreto può contemplare un'articolazione territoriale a livello regionale delle Autorità di Distretto utilizzando le soppresse Autorità di Bacino interregionali e regionali;
- che al comma 4, prevede che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle



Autorità di bacino, sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità, e sono altresì, individuate e trasferite le inerenti risorse strumentali e finanziarie;

Considerato che con la legge 221/2015 e con il D.M. 294/2016, di cui al successivo punto, è stato avviato il processo di riordino delle funzioni in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque e che con l'emanazione del DPCM (co. 4, art. 63, d.lgs 152/2006) si completerà detto processo dando piena operatività alla nuova normativa;

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela de Territorio e del Mare n.294 del 25 ottobre 2016 (pubblicato su G.U. n. 27 del 2 febbraio 2017 entrato in vigore in data 17 febbraio 2017) avente ad oggetto "Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183" il quale prevede all' art. 4, comma 1, che l'Autorità di Bacino Distrettuale esercita le funzioni e i compiti in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque e gestione delle risorse idriche previsti in capo alla stessa dalla normativa vigente nonché ogni altra funzione attribuita dalla legge o dai regolamenti, opera in conformità agli obiettivi di cui alla parte terza decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità.

Visto in particolare l'art.12 del succitato D.M. che regola le modalità di attuazione delle disposizioni del decreto ai sensi dell'art. 51, comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 incaricando i Segretari Generali delle soppresse Autorità di bacino di rilevo nazionale dell'attuazione delle disposizioni del decreto medesimo e prevede:

- al comma 6, che i Segretari Generali di cui al comma 1 si avvalgono, anche mediante delega di firma, delle strutture delle ex Autorità di Bacino nazionali, interregionali e regionali ovvero, d'intesa con le regioni, delle strutture regionali comprese nel distretto che svolgono funzioni di Autorità di Bacino;
- al comma 7, che fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le attività di pianificazione di bacino e le attività di aggiornamento e di modifica dei medesimi piani, sono esercitate con le modalità di cui al comma 6, prevedendo, inoltre, che fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare approva gli atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei Piani di bacino e relativi stralci funzionali

Visto l'art. 65, comma 1, del D.Lgs. 152/06, definisce espressamente il Piano di bacino come "piano territoriale di settore" ed aggiunge che esso è lo "strumento conoscitivo, normativo e tecnico – operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato".

Visto il comma 4, del suddetto articolo 65, il quale prescrive che "le disposizioni del Piano di bacino approvato hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dallo stesso Piano di bacino. In particolare, i piani e programmi di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio devono essere coordinati, o comunque non in contrasto, con il Piano di bacino approvato".



Visto l'art. 170 del d.lgs. n. 152 che al comma 11, prevede che "fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175";

Viste la Delibere n. 1 e n.2 con le quali la Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, in data 23 maggio 2017, ha approvato lo Statuto dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e la Pianta Organica Provvisoria.

Visto il DPCM del 14 luglio 2017 (registrato alla Corte dei Conti prot.n. 1682 del 10 agosto 2017) con il quale la dott.ssa Vera Corbelli è stata nominata Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

Vista l'articolazione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale che ingloba al suo interno il territorio di sette regioni (Abruzzo-parte-, Lazio-parte-, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria)

Vista la legge della Regione Puglia 9 dicembre 2002, n.19 e s.m.i. avente per oggetto "Istituzione dell'Autorità di Bacino della Puglia";

Visto il Decreto n. 94 del 01.03.2017 con il quale il Segretario Generale del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, su proposta del Presidente della Giunta della Regione Puglia (prot. 897/SP del 20.02.2017), ha conferito temporaneamente al Dirigente Tecnico ing. Giuseppe Tedeschi "*Delega di Firma*" ai sensi dell'art.12, comma 6, del D.M. del 25.10.2016;

Visto il Decreto n. 222 del 06.06.2017 con il quale il Segretario Generale del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, su proposta del Presidente della Giunta della Regione Puglia (D.G.R. n. 814 del 29.05.2017), ha revocato il Decreto Segretariale n. 94/2017 ed ha conferito "Delega di firma", ai sensi dell'art. 12 comma 6 del richiamato D.M. del 25.10.2016, all'Ing. Barbara Valenzano, già Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia, nei limiti delle direttive già impartite dal delegante con nota prot. 1527/2017;

Visto che con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30.11.2005 è stato approvato il *Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico [P.A.I.]* (G.U. n. 8 del 11.01.2006);

visto che gli artt. 24 e 25 delle Norme Tecniche allegate al suddetto PAI dell'Autorità di Bacino della Puglia, contengono la disciplina relativa alle procedure di integrazioni e modifiche del PAI ed alla istruttoria e valutazione delle istanze;

visto che in seno alle procedure connesse all'aggiornamento del quadro conoscitivo è stato studiato l'assetto idraulico del territorio della piana di Capitanata nelle aree vallive dei torrenti Cervaro e Carapelle, e che nell'ambito dei tavoli tecnici di copianificazione per la redazione del P.U.G., coerentemente con la L.R. n. 20/2001 e il D.R.A.G. approvato con delibera di G.R. n. 1328 del 03.08.2007, sono state aperte, in momenti successivi, le procedure relative agli approfondimenti dell'assetto idraulico promosse rispettivamente dai Comuni di Foggia, Manfredonia e Ordona, che hanno riguardato un vasto territorio idraulicamente interconnesso;



visto che l'art. 2 <Soppressione di organismi> e l'art. 9 <Norme transitorie> della L.R. Puglia 19 luglio 2013, n. 19 - "Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi", ha soppresso anche il Comitato Tecnico dell'ex Autorità di Bacino della Puglia;

visto che con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 74 del 19 dicembre 2013, avente ad oggetto "L.R. Puglia 19 luglio 2013 n° 19 "Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico - amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi", sono state dettate disposizioni operative conseguenti alla suddetta soppressione;

visto che con determinazione del Segretario Generale protempore dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 8 del 15 gennaio 2014 avente ad oggetto "Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 74 del 19.12.2013 "Legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 "Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi" – applicazione dell'art. 2 <Soppressione di organismi>. Determinazioni.". Adempimenti.", che consente al Segretario Generale stesso di avvalersi della Commissione Provinciale (ex art. 25 comma 6 delle NTA) per la proposizione dei provvedimenti tecnici all'esame del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia;

visto che nell'ambito del primo stralcio degli studi innanzi richiamati è stata condotta l'istruttoria della S.T.O. dell'Autorità di Bacino della Puglia prot. n. 13716 del 21.10.2013, alla base dell'attuale assetto idraulico del P.A.I. vigente nel Comune di Carapelle e riguardante anche le aree vallive dei corsi d'acqua Cervaro e Carapelle, nei comuni di Cerignola, Foggia, Manfredonia, Orta Nova e Zapponeta;

visto che nell'ambito dei tavoli di copianificazione per la redazione dei P.U.G. suddetti, su richiesta del Comune di Foggia è stato approfondito l'assetto idraulico riguardante detto territorio comunale ed i territori ad esso connessi a monte e a valle, in particolare quello dei Comuni di Ascoli Satriano, Bovino, Carapelle, Castelluccio dei Sauri, Cerignola, Lucera, Manfredonia, Orsara di Puglia, Orta Nova, Panni, Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Severo, Troia e Zapponeta;

visto che le istruttorie prodotte a tal fine, prot. n. 5449 del 05.05.2014 e prot. n. 6927 del 04.06.2014, hanno dato luogo alla Disposizione n. 22/2014 con il parere favorevole del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino della Puglia, riguardante i territori comunali prima citati di Foggia, Manfredonia, Carapelle, Zapponeta, Orta Nova, Cerignola, Castelluccio dei Sauri, Troia e Ascoli Satriano;

visto che con le successive istruttorie della S.T.O. dell'Autorità di Bacino della Puglia prot. n. 15248 del 28.11.2014, prot. n. 3560 del 06.03.2015, prot. n. 3609 del 17.03.2015, e l'istruttoria di sintesi prot. n. 3929 del 20.03.2015 con il parere favorevole del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino della Puglia espresso con Disposizione n. 22 del 01.04.2015, sono state proposte le variazioni di perimetrazione P.A.I. (assetto idraulico) per i territori comunali di Ascoli Satriano, Bovino, Castelluccio dei Sauri, Foggia, Manfredonia, Orsara di Puglia, Panni, Troia, Carapelle, Cerignola, Orta Nova e Zapponeta;

visto che il Comune di Manfredonia ha richiesto, nell'ambito del tavolo di copianificazione del P.U.G., gli approfondimenti dell'assetto idraulico del territorio comunale, dando luogo a studi che hanno interessato le aree idraulicamente interconnesse di Foggia, San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo, riportati



nell'istruttoria della S.T.O. prot. n. 9947 del 21.07.2016, oggetto di parere favorevole del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino della Puglia, giusta Disposizione n. 41 del 03.08.2016;

visto che, nell'ambito del tavolo di copianificazione del P.U.G. avviato dal Comune di Ordona, la S.T.O. di questa Autorità di Bacino della Puglia ha studiato l'assetto idraulico dei territori comunali ad esso idraulicamente connessi e ricadenti nei bacini idrografici del Carapelle e dei suoi affluenti principali (Comuni di Ordona, Ascoli Satriano, Carapelle e Foggia), giusta relazione prot. n. 13778 del 24.10.2016, ottenendo il parere favorevole del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino della Puglia con Disposizione n. 49 del 21.11.2016;

visto che con la nota dell'Autorità di Bacino della Puglia prot. n. 4826 del 08.04.2015 sono state trasmesse ai Comuni oggetto della Disposizione segretariale n. 22/2015, gli esiti degli approfondimenti idraulici condotti, con indicazioni delle aree a diversa pericolosità idraulica (AP, MP e BP), e successiva nota prot. n. 13353 del 28.09.2015 è stato chiesto ai Comuni medesimi di provvedere alla condivisione delle nuove perimetrazioni mediante atto formale di assenso, al fine di approvare, in via definitiva, le stesse, ovvero di formulare motivate osservazioni. Con la stessa nota si invitavano le Amministrazioni comunali, nelle more della definitiva approvazione, di porre in essere gli adempimenti di protezione civile di propria competenza;

che con le note di sollecito prot. n. 588 del 19.01.2016 e prot. n. 6418 del 13.05.2016, e successiva prot. n. 9285 del 06.07.2016 con la quale, attesa l'assenza di riscontro, è stato comunicato che le proposte di modifica delle perimetrazioni di cui alla Disposizione segretariale n. 22/2015 sarebbero state sottoposte alla definitiva approvazione;

visto che con nota dell'Autorità di Bacino della Puglia prot. n. 11620 del 08.09.2016 è stato comunicato l'esito degli approfondimenti dell'assetto idraulico dei comuni oggetto della Disposizione segretariale n. 41/2016, ai fini della formale condivisione. Detti studi, complementari a quelli già approvati con Disposizione n. 22/2015, sono stati altresì trasmessi ai Comuni interessati dagli ulteriori aggiornamenti per l'acquisizione dell'atto di assenso complessivo;

visto che con la nota dell'Autorità di Bacino della Puglia prot. n. 15981 del 30.11.2016 è stato comunicato l'esito degli approfondimenti dell'assetto idraulico dei comuni oggetto della Disposizione segretariale n. 49/2016, richiedendo la celere formale condivisione;

visto che con le note dell'Autorità di Bacino della Puglia prot. n. 1607, 1612 e 1613 del 07.02.2017 è stata nuovamente richiesta alle Amministrazioni dei Comuni suddetti la condivisione della proposta di aggiornamento del P.A.I. (assetto idraulico), così come complessivamente risultante dagli studi innanzi richiamati, evidenziando l'urgenza dovuta all'imminente riassetto organizzativo delle Autorità di Bacino introdotto dall'art. 51 della Legge n° 221 del 28.12.2015;

visto che le modifiche di perimetrazione complessivamente individuate a seguito degli studi sopracitati sono state parzialmente approvate con Delibere del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 15 del 16.02.2017, n. 51 del 13.07.2016 e n. 20 del 16.02.2017, per i Comuni di Ascoli Satriano, Rignano Garganico e San Severo a seguito dell'intervenuta formale condivisione delle rispettive Amministrazioni comunali;



visto che con della Delibera di G.C. n. 36 del 10.03.2017 di Manfredonia, trasmessa con nota prot. 11687 in data 31.03.2017 (acquisita al prot. n. 4633 del 06.04.2017), la medesima Amministrazione ha formalmente condiviso la proposta di modifica dell'inquadramento P.A.I. – Assetto Idraulico per il proprio territorio;

visto che con le note dell'Autorità di Bacino della Puglia prot. n. 9024 e prot. n. 9026 del 29.06.2017 sono stati nuovamente sollecitati i comuni di San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo, Carapelle e Ordona per la condivisione delle nuove perimetrazioni, ovvero alla presentazione di osservazioni, in assenza delle quali si sarebbe concluso il procedimento con l'approvazione delle modifiche al PAI vigente;

visto che valutata la necessità di tutelare la pubblica e privata incolumità nei territori interessati dagli approfondimenti svolti, come rappresentato nelle note di richiesta di condivisione e nei relativi solleciti, si ritiene, pertanto, di dover procedere d'ufficio alla definizione delle nuove aree a diversa pericolosità idraulica anche in assenza di riscontri di alcune delle Amministrazioni comunali coinvolte;

visto che in merito, è intervenuto il parere dell'Avvocatura Distrettuale di Stato prot. n. 4588 del 02/04/2009, relativa a situazioni riguardanti il territorio comunale di Modugno, ma riferita a procedure generali di approvazione delle perimetrazioni;

visto che con Delibera di Comitato Istituzionale n. 11 del 20/04/2009, si è proceduto alla modifica di perimetrazione P.A.I. per il territorio comunale di Molfetta, in applicazione del parere dell'Avvocatura Distrettuale di Stato appena citata;

visto che con Sentenza n° 19/2012 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche è stato rigettato il ricorso n. 152/2009 promosso dal Comune di Molfetta c/o l'Autorità di Bacino della Puglia per l'annullamento della citata Delibera di Comitato Istituzionale n° 11 del 20.04.2009;

visto che con verbale di udienza dell'11.02.2015 il TSAP ha dichiarato la cessazione della materia del contendere rispetto al ricorso della Provincia di Bari c/o questa AdBP dovuta alla modifica di perimetrazione PAI, prodotta da questa AdBP per il comune di Molfetta;

Ritenuto che ricorrano, pertanto, i presupposti per completare l'iter di adozione e approvazione della Variante al P.A.I.-Assetto idraulico dell'ex Autorità di Bacino della Puglia, relativamente ai Comuni in parola i cui elaborati sono stati aggiornati sulla base di quanto definito dagli organi della suddetta ex Autorità di Bacino della Puglia, da sottoporre al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del mare, per gli adempimenti conseguenziali come da nota prot. n.5872 del 14 marzo 2017 con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 5 del D.M. 25 ottobre 2016, ha fornito chiarimenti in merito alle procedure di approvazione degli atti di pianificazione di bacino nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art.63 comma 4 del D.L.gs 152/2006 e s.m.i., specificando che "L'approvazione da parte del Ministero dell'Ambiente degli atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei Piani di Bacino, richiamata al comma 7 dell'art.12 del citato D.M., va intesa come atto conclusivo della procedura e deve quindi riferirsi unicamente all'approvazione finale dei Piani Stralcio e delle varianti sostanziali dei medesimi, potendo invece essere gestite con l'avvalimento anche mediante delega di firma, o con l'adozione/approvazione diretta da parte del Segretario Generale traghettatore tutte le altre fattispecie relative all'aggiornamento, alla gestione e all'attuazione dei piani di bacino. Specificamente i pareri sui Piani di bacino, le varianti non sostanziali ivi compresi tutti i passaggi



procedurali intermedi funzionali all'approvazione delle stesse o di Piani stralcio di Bacino, dovranno essere approvati dal Segretario Generale delle Autorità di Bacino di rilievo nazionale di cui all'art.4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, ovvero da suo delegato a seguito dell'intesa di avvalimento delle strutture regionali o delle soppresse Autorità di Bacino, anche mediante delega di firma";

Tenuto conto che si è provveduto ad acquisire e valutare gli elementi di fatto e gli interessi coinvolti nella procedura in esame, in vista della decisione finale.

Tenuto conto che è stata espletata l'istruttoria con i connessi atti e risultanze finali da parte dell'Autorità di bacino della Puglia

Ritenuto di poter procedere al completamento del procedimento di adozione e approvazione della Variante al *P.A.I.-Assetto idraulico* dell'ex Autorità di Bacino della Puglia per i territori comunali di Bovino, Carapelle, Castelluccio dei Sauri, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, Ordona, Orsara di Puglia, Orta Nova, Panni, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Troia e Zapponeta (FG).e per il solo Comune di Manfredonia, sottoscritte anche dall'Amministrazione Comunale.

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

DECRETA

Art. 1 Di adottare ai sensi dell'art.12, co. 7 del D.M. n. 294 del 25.10.2016, la Variante al Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI)-Assetto idraulico per territori comunali di Bovino, Carapelle, Castelluccio dei Sauri, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, Ordona, Orsara di Puglia, Orta Nova, Panni, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Troia e Zapponeta (FG).

Art. 2 – Di proporre alla Conferenza Istituzionale Permanente, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 152/2006 della Variantedi cui all'art. 1.

Art. 3. Il presente decreto e gli allegati sono depositati presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, presso la sede dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino meridionale nonché presso la sede dell'ex-Autorità di Bacino della Puglia.

Art. 4. Del presente atto viene data immediata pubblicazione con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -serie generale- e copia integrale nel bollettino ufficiale della Regione Puglia.

IE SEGRETARIO GENERALE

Dont.sså Geol. Vera Corbelli

